

BANDO DI GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA

APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 2 UNITÀ PRODUTTIVE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE COSIDDETTO EX CROTTI.

CHIARIMENTO n. 1

È stato richiesto se è possibile la partecipazione alla prima fase di qualificazione e di richiesta di invito di imprese in possesso di qualificazione SOA per la OG11 in luogo della qualificazione SOA per la OS30.

In difetto della qualificazione SOA per la OS30, classifica I, la Società appaltante, in ossequio alla prassi ed alla giurisprudenza consolidata, ritiene di ammettere la possibilità di attestare il possesso della qualificazione SOA per la OG11, classifica I.

Detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale (TAR Brescia 26 ottobre 2006 n.1349 e Consiglio di Stato, Sezione IV – sentenza 19 ottobre 2006, n. 6232).

L'attestazione di qualificazione in OG11 e quella in OS30 sono pienamente fungibili senza necessità di un'espressa previsione del bando, il quale, pur non facendo riferimento alla categoria OG11, va interpretato estensivamente, in nome del principio del *favor participationis*, rilevando l'effettivo possesso delle competenze tecniche necessarie.

D'altra parte, si sottolinea, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis, sentenza del 26 maggio 2003, n. 2857 e 30 ottobre 2003, n. 6765) ha aderito alla tesi prospettata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ex multis, decisioni n. 48 del 2000, n. 7 del 2001 e n. 8 del 2002 e n. 83 del 2004), circa il criterio dell'assorbimento della categoria OG11 rispetto alla categoria specialistica OS30, nell'ipotesi che la **disciplina della gara non rechi alcuna clausola in contrario.**

Il Bando di Gara di cui trattasi non prevede clausole contrarie alla qualificazione in OG11 in luogo della qualificazione OS30.

Si ritiene dunque ammissibile che presentino richiesta di invito alla gara, alternativamente:

- imprese che singolarmente siano in possesso dell'OG1, classifica II, e dell'OS30, classifica I;
- imprese che singolarmente siano in possesso dell'OG1, classifica II, e dell'OG11, classifica I;
- raggruppamenti temporanei di imprese (costituiti o costituendi), che siano in possesso dell'OG1, classifica II, e – alternativamente, dell'OS 30, classifica I, oppure dell'OG11, classifica I.

Rovereto, 4 maggio 2010

TRENTINO SVILUPPO S.p.A.
Il Vice Direttore Generale
Mauro Casotto

